



## COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

### Ordinanza N. 66 del 24/07/2020

PROPOSTA N.ro 79 del Settore SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE Ufficio UFFICIO IV - POLIZIA MUNICIPALE

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI  
PRESENZA PICCIONI PALAZZO COPPA ZUCCARI C.SO VITTORIO EMANUELE  
61/VICO II S: CHIARA

#### IL SINDACO

#### PRESO ATTO

1. della segnalazione acquisita al protocollo n. 12891 del 18/06/2020 inerente gli inconvenienti igienici causati dalla presenza di piccioni presso lo stabile denominato Palazzo Coppa Zuccari ubicato in C.so Vittorio Emanuele 61, identificato al catasto del comune di Città S. Angelo al Foglio 25 A particella 567;
2. della comunicazione prot. 13563 del 26/06/2020 inviata dal Comando Polizia Locale di Città S. Angelo al Dipartimento di Prevenzione Azienda ASL di Pescara con la quale veniva richiesto apposito sopralluogo per verificare l'inconveniente segnalato;
3. del verbale ispettivo n. 995 del 15/07/2020 Dipartimento di Prevenzione ASL Pescara, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO CHE** la massiccia presenza di piccioni nell'ambiente urbano può causare danni agli edifici e alla salubrità dell'ambiente urbano, poiché le loro deiezioni, in gran parte evacuate nei nidi e sui tetti, ostruiscono canali e gronde, provocano infiltrazioni nelle strutture edili e costituiscono un pericoloso ricettacolo di germi patogeni trasmissibili all'uomo, derivanti anche dall'accumulo del guano;

**VISTE** le indicazioni fornite dall'A.S.L. Pescara, a seguito di ispezione effettuata in data 15/07/2020;

**VISTA** la necessità di predisporre misure cautelari tese alla bonifica dell'area interessata;

**RITENUTO** pertanto di provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana relativo alla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo;

**VISTO** l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833 avente per oggetto "Istituzione del servizio sanitario nazionale" che demanda al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e per la tutela della salute pubblica;

**VISTO** il D.L. 31 marzo 1998 n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione al capo I della Legge 15 marzo 1997 n° 59;

**VISTO** il D.P.R. 8 febbraio 1954 n° 320 – Regolamento di polizia veterinaria;

**VISTO** l'art. 50 del D.L.vo 18.02.2000 n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

#### ORDINA

alla Sig.ra **Coppa Zuccari Cecilia**, nata a **Pescara** il **11/12/1947** e **ivi residente in Via Berardinucci, 92**, nella sua qualità di proprietaria dell'immobile identificato al foglio 25 A particella 567 del catasto del Comune di Città S. Angelo, entro il termine di giorni dieci decorrenti dalla notifica della presente ordinanza, di provvedere a propria cura e spese a:

- a) schermare con adeguate reti e maglie sottili o altro mezzo idoneo ogni apertura presente sul lato del fabbricato che si affaccia su Vico II S. Chiara, ove nidificano o possano nidificare i piccioni, vista l'abitudine dei medesimi ad occupare le soffitte, solai e sottotetti che garantiscono riparo o luogo di nidificazione;

- b) installare ove è possibile, sul lato del fabbricato che si affaccia su Vico II S. Chiara, dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali, ecc.) al fine di impedire lo stazionamento dei volatili;**
- c) mantenere perfettamente puliti da guano o piccioni morti le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla presenza di piccioni;**
- d) sanificare con detergente a base di sali quaternari di ammonio e successiva disinfestazione per evitare e prevenire il lascito di parassiti ed infestanti che i piccioni sono soliti depositare.**

***DISPONE***

la notifica del presente provvedimento per il tramite del servizio postale mediante invio di racc. A.R.

***AVVERTE***

1. che, gli inadempienti incorreranno nelle sanzioni previste dalle normative vigenti, nonché all'applicazione dell'art.650 del Codice Penale.
2. che, in caso di inadempimento il Comune potrà agire in autotutela tramite intervento sostitutivo e rivalsa delle spese effettuate sugli obbligati.

***COMUNICA***

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento (legge 6 dicembre 1971 n° 1034) oppure, in via alternativa, è possibile proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza o dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199).

Città Sant'Angelo, li 24/07/2020

Il Sindaco  
PERAZZETTI MATTEO<sup>i</sup>

---

<sup>i</sup> Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. Firmato da Il Sindaco PERAZZETTI MATTEO , il 24/07/2020